

■ Regolamento

	REGOLAMENTO PROTEZIONE CIVILE A LIVELLO COMUNALE
	Approvato con deliberazione del C.C. n. 37 del 5.11.2019

Approvato con deliberazione del C.C. n. 37 del 5.11.2019

Cod. L0028/99

INDICE

- Art. 1 Premessa
- Art. 2 Finalità ed oggetto
- Art. 3 Servizio di Protezione Civile
- Art. 4 Attività e compiti
- Art. 5 Tipologia degli eventi
- Art. 6 Autorità comunale di Protezione Civile
- Art. 7 Provvedimenti del Sindaco
- Art. 8 Comitato comunale di protezione Civile
- Art. 9 Funzionamento del Comitato di protezione Civile
- Art. 10 Competenze del Comitato di protezione Civile
- Art. 11 Sede e centro operativi del comitato di protezione Civile del Comune
- Art. 12 Piano comunale di Protezione Civile
- Art. 13 Personale comunale addetto alla Protezione Civile
- Art. 14 Volontariato
- Art. 15 Natura giuridica del volontariato
- Art. 16 Previsioni del Piano
- Art. 17 Stato di allarme
- Art. 18 Stato di emergenza
- Art. 19 Allarme alla popolazione
- Art. 20 Spesa per la Protezione Civile
- Art. 21 Impegni di bilancio
- Art. 22 Diffusione e conservazione del regolamento
- Art. 23 Monitoraggio del territorio comunale**
- Art. 24 Entrata in vigore
- Art. 25 Integrazione al presente regolamento**

Art. 1
Premessa

Le sempre maggiori esigenze di assicurare l'incolumità dei cittadini da eventi calamitosi - catastrofici, siano essi naturali o conseguenti ad attività dell'uomo, esigono primariamente una organizzazione a livello comunale con finalità di prevenire, nel limite del possibile, eventi di rischio e di intervenire, nel caso di emergenza, con uomini e mezzi presenti nel territorio comunale di pronto impiego, in attesa dell'arrivo di eventuali soccorsi richiesti alla Prefettura.

Art. 2
Finalità ed oggetto

Il presente Regolamento, predisposto ai sensi dell'Art. 7 del D. Lgs. 267/2000 disciplina l'organizzazione del Servizio di Protezione Civile a livello comunale, il funzionamento degli organismi del predetto servizio, la partecipazione dei vari addetti e dei volontari. Regola l'attività di una apposita organizzazione a livello comunale per assicurare l'incolumità dei cittadini da calamità naturali o conseguenti ad attività dell'uomo o per prevenire, nel limite del possibile, eventi di rischio e intervenire, nel caso di emergenza, con uomini e mezzi di pronto impiego presenti nel territorio comunale, in attesa dell'arrivo di eventuali soccorsi richiesti alla Prefettura o ad altri Enti. Inoltre forma oggetto del presente regolamento il complesso delle misure da predisporre e delle attività da compiere nel fronteggiare emergenze determinate da calamità naturali o da altri eventi calamitosi connessi con l'attività dell'uomo e in materia di previsione, prevenzione e soccorso sul territorio.

Art. 3
Servizio di protezione civile

È istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile per lo svolgimento dei compiti: amministrativi, di informazione, di coordinamento e di collaborazione e delle attività di previsione, di prevenzione e di intervento, necessari per fronteggiare emergenze e calamità. Al servizio è preposto un dipendente nominato dal Sindaco che svolgerà i compiti amministrativi del servizio, terrà i necessari collegamenti con i servizi esterni, sanitari e di pronto intervento, svolgerà le funzioni di Segretario del Comitato Comunale di Protezione Civile. Avrà anche il compito di ricevere le comunicazioni e le informazioni relative alle previsioni meteorologiche od al verificarsi di emergenze o calamità, di cui darà immediata comunicazione al Sindaco e, se necessario, al nucleo operativo di pronto intervento e ai componenti il Comitato Comunale di Protezione Civile seguendo le modalità previste dal Piano. Per potere affrontare le situazioni di emergenza si farà ricorso al servizio di pronta reperibilità nell'ambito dell'U.T.C. collaborato, nelle situazioni di emergenza, dalle strutture previste nel Piano. Il servizio di pronta reperibilità sarà informato non appena il responsabile dei relativi servizi avrà ricevuto, dal responsabile del servizio comunale, comunicazione della previsione o dell'imminenza di una emergenza o di una calamità.

Art. 4
Attività e compiti

Per attività di protezione civile si intende l'espletamento di compiti diretti a proteggere la popolazione dai pericoli di calamità, a superarne gli effetti immediati, a mettere in atto i primi soccorsi ed inoltre dei compiti complementari di previsione, di prevenzione e di informazione. L'attività di protezione è volta a tutelare l'integrità della vita, i beni e l'ambiente dai danni e dal pericolo derivanti da calamità naturali o da altri eventi calamitosi. Il soccorso mira ad assicurare ai cittadini colpiti da eventi calamitosi ogni forma di prima assistenza. La previsione tende, mediante studi ed indagini, alla individuazione dei rischi e delle zone soggette a rischio. La prevenzione consiste nelle attività dirette ad evitare o ridurre le possibilità che si verifichino danni in conseguenza di eventi calamitosi. Rientrano fra le attività di protezione civile tutte quelle volte alla previsione e

prevenzione delle varie ipotesi di rischio e quelle dirette a superare l'emergenza con le iniziative necessarie per ripristinare le normali condizioni di vita.

Art. 5 **Tipologia degli eventi**

Ai fini del presente regolamento gli eventi calamitosi, naturali o connessi con l'attività dell'uomo, si distinguono in:

- A) EVENTI naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti ed amministrazioni competenti in via ordinaria;
- B) EVENTI naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per la loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- C) CALAMITA' naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

Il Piano individuerà le emergenze per le quali dovrà essere attivato il servizio di protezione civile e le modalità di allerta e di intervento. Le micro emergenze, cioè quelle situazioni che già normalmente i vari servizi comunali affrontano giornalmente, restano di competenza delle normali strutture dell'Ente. Il Sindaco, appena avuta notizia del pericolo o dell'evento, valuterà la necessità di attivare il servizio di protezione civile.

Art. 6 **Autorità comunale di protezione civile**

Il Sindaco nella sua veste di autorità di governo, è preposto, ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/1992 n. 225, come modificata dal D.L. 15/05/2012, n. 59, convertito in legge 12/07/2012, n. 100, alle funzioni di organo locale di protezione civile e provvede, con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati, dandone subito notizia al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale.

L'art. 15 della legge 225/92 riconosce il potere del Sindaco di dotare l'ente locale di una struttura di Protezione Civile. Il Sindaco è titolare di un pubblico potere e, pertanto, l'obiettivo della sua funzione è il pubblico interesse. Come autorità di Protezione Civile il Sindaco è ente esponenziale degli interessi della collettività che rappresenta. Di conseguenza al Sindaco, in virtù di altre norme dell'ordinamento

(D.Lgs. 267/2000, D.P.R.175/88; D.Lgs. 112/98), sono imposti: l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; la predisposizione dei piani comunali ed intercomunali di emergenza; l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti a fronteggiare l'emergenza; la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti; l'utilizzo del volontariato di Protezione Civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

Per ovvie ragioni di assicurare sempre la presenza di un coordinatore di ogni attività di protezione civile, il Sindaco può designare un suo delegato a sostituirlo in tali funzioni ed eventualmente anche un terzo sostituto.

Art. 7 **Provvedimenti del sindaco per la difesa e la protezione del territorio e della popolazione**

Il Sindaco può adottare, per scongiurare l'insorgere di situazione determinanti pericolo per la pubblica incolumità ovvero in caso di evento calamitoso, in primo luogo, ordinanze contingibili e urgenti, anche verbali in caso di precipitosa urgenza, di cui all'art. 50 del D.Lgs. 267/2000.

In caso di calamità la civica Amministrazione può fare pure ricorso alle seguenti norme legislative:

- **legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E**, sul contenzioso amministrativo. In forza dell'art. 7 il Sindaco, per grave necessità pubblica, può disporre della proprietà privata (**requisizione d'urgenza**), **in questo aiutato**

- anche dall'art 835 del Codice Civile. Questi provvedimenti del Sindaco sono definitivi e perciò contro di essi è ammesso il ricorso gerarchico (Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 2 dicembre 1958, n. 24);
- **legge 25 giugno 1865, n. 2359.** il secondo comma dell'art. 71 dà il potere al Sindaco di autorizzare l'occupazione temporanea di beni immobili **privati (soprattutto terreni per opere pubbliche di emergenza)** in caso di rottura di argini, di rovesciamento di ponti, e negli altri casi di forza maggiore e **di tale** urgenza da non consentire neppure l'indugio di avvertire il Prefetto;
 - **legge 17 luglio 1872, n. 6972.** In base all'art. 79, il Sindaco emette ordinanze d'urgenza per il ricovero di malati o feriti negli ospedali;
 - **T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265** (artt. 217, 222, 223, 224, 258, 325, 326);
 - **R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, art. 16,** per tutelare la pubblica e privata incolumità in caso di minaccia di rovina di muri e fabbricati fronteggianti le strade;
 - **legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 13** in materia di sanità.
 - **legge 13 luglio 1966, n. 615, art. 13,** comma II, e art. 20 riguardante l'inquinamento atmosferico.
 - **D.L. 18 giugno 1986 n. 282 (convertito nella legge 7 agosto 1986, n. 462) che dall'art 4 conferisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti cautelari per la tutela della salute pubblica, in riferimento alla sospensione della produzione e della vendita di alimenti o bevande che risultino pericolosi per la salute.**
 - **D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236, che gli artt. 3 e 12, disciplinano il divieto di potabilità delle acque destinate al consumo umano in caso di episodi di inquinamento.**
 - **D.L.vo 5 maggio 1997 n. 22 (Decreto Ronchi), che l'art. 13 consente al Sindaco di ricorrere a forme speciali di smaltimento di rifiuti in caso di comprovata necessità (sostituisce il vecchio art 12 del D.P.R. 10.09.1982 n.915), su questi ultimi articoli sullo smaltimento il Sindaco, dispone delle ordinanze "contingibili e urgenti". In materia di rifiuti e il loro smaltimento urgente, la particolare finalità e la prevenzione e la tutela della salute pubblica, e soprattutto il potere di deroga alle norme vigenti insito nel dispositivo di legge, accostano questa facoltà del Sindaco sia a quelle dell'art. 54 comma 2^ sia a quelli dell'art. 50 comma 5^ del Testo Unico.**

Art. 8

Comitato comunale di protezione civile

Nell'ambito del territorio comunale viene istituito un comitato locale di protezione civile, composto da membri con particolari doti direttive tecniche e particolare conoscenza del territorio comunale nominati dal Sindaco quale organo locale di protezione civile.

L'incarico sarà assegnato possibilmente con il criterio della volontarietà.

I designati dovranno espressamente dichiarare di accettare la loro nomina ed impegnarsi, con formale atto d'impegno morale, ad intervenire a tutte le riunioni disposte dal Sindaco o da chi per esso e di intervenire in ogni caso di proclamata emergenza, portandosi immediatamente al centro operativo della protezione civile del Comune.

Il Comitato Comunale di protezione civile sarà così costituito:⁽¹⁾

- Sindaco.
- Assessore ai Lavori Pubblici.
- Assessore alla Polizia Municipale.
- I titolari delle nove funzioni di supporto di cui al Piano di Protezione Civile
- Responsabile del Servizio Protezione Civile.
- Responsabile del Settore Lavori Pubblici.
- Comandante Polizia Municipale.
- Comandante Stazione Carabinieri.
- Medico designato dall'AUSL.
- Funzionario dell'Azienda Servizi acquedotto, gas, nettezza urbana.
- Rappresentante della Organizzazioni di Volontariato.
- _____
- _____

Il Comitato ha la durata di anni _____ ed i membri possono essere rieletti.

(1) Aggiungere o depennare la carica e la rappresentatività secondo il caso.

Art. 9

Funzionamento del comitato di protezione civile

Il Comitato Comunale di protezione Civile (C.C.P.C.), è presieduto dal Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale di Governo o da un suo delegato.

Il Presidente convoca il Comitato almeno due volte all'anno o, in via straordinaria, ogni qual volta lo ritenga necessario o venga richiesto, anche verbalmente, da almeno un terzo dei suoi membri.

In caso di urgenza ed in vigenza di calamità, il Comitato potrà essere convocato anche verbalmente e deve considerarsi in seduta permanente.

Art. 10

Competenze del comitato di protezione civile

Compete al Comitato, ogni adempimento volto a dare esecuzione al presente regolamento, ai programmi ed al Piano Comunale di Protezione Civile.

Verifica almeno due volte all'anno la validità del Piano di Protezione Civile e l'efficienza delle attrezzature e delle strutture disponibili per il servizio.

Collabora nei lavori di formazione del Piano di P.C. ed a quelli di eventuali modifiche e aggiornamento.

Collabora nell'individuazione di aree, edifici, risorse e mezzi che in qualche modo rientrino nelle esigenze del Piano.

Ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, presiede ad organizzare tutta la popolazione attiva del Comune attraverso una educazione di massa a cooperare in situazione di emergenza.

In caso di calamità il Comitato si trasferisce presso il centro operativo e presiede nell'ambito della suddivisione degli incarichi assegnati dal Presidente, a tutte le operazioni ed agli interventi che, a seconda dei casi, esigano una soluzione.

Art. 11

Sede e centro operativi del comitato di protezione civile del Comune

La sede del comitato comunale della protezione civile è fissata presso _____

Il centro operativo, invece, sarà possibilmente insediato in locali costruiti in solido cemento armato o in opportuno prefabbricato ed ubicato in area sicura da straripamenti di corsi d'acqua, da industrie che potrebbero inquinare l'atmosfera, da boschi che potrebbero incendiarsi, ecc.

La sala riunioni deve essere ampia, adatta a contenere tutti i componenti del Comitato ed il traffico che ivi convergerà per il caso di emergenza, di facile accesso.

Un ampio parcheggio adiacente deve consentire il movimento e la sosta di veicoli.

La sala riunioni, arredata adeguatamente, è dotata di collegamento telefonico, Fax e di apparecchiature UHF, VHF e apparecchi CB.

Mezzi sostitutivi della normale energia elettrica assicurano il funzionamento in caso di black-out.

Nella sala si troveranno a disposizione più copie del Piano comunale di protezione civile.

Carte geografiche della Provincia, aerofotogrammetrie, cartografie, mappe catastali, ecc. del territorio comunale in scala 1:1000/1:2000/1:5000/1:10000, nonché rilievi fotografici, arrederanno le pareti.

Una scorta di materiale di cancelleria, block dei fonogrammi, moduli per ordinanze del Sindaco, precetti di requisizione, **schede ricognitive dello stato dei luoghi, oltre alla strumentazione necessaria di computer, stampanti, fax**, ecc., saranno predisposti per ogni necessario uso.

Nella sala sono custoditi i distintivi (bracciali o altri mezzi di riconoscimento) per il personale addetto alla

protezione civile.

Va vietato l'ingresso dei non addetti ai lavori.

Art. 12

Piano comunale di protezione civile

Il Piano comunale di protezione civile, redatto in base alle caratteristiche ed esigenze del territorio comunale, è lo strumento documentale che evidenzia la complessa organizzazione di protezione civile che occorre attivare per tempo onde poter assicurare tutte quelle predisposizioni che, partendo dalla completa conoscenza del territorio e dall'analisi dei rischi ad esso connessi, consentano di fissare le procedure di allertamento e la reperibilità del personale, di indicare i mezzi e le risorse comunali, di costituire squadre di soccorso e di intervento per il ripristino dei servizi essenziali.

Il Sindaco provvederà, con l'ausilio, la collaborazione e la consulenza degli organismi amministrativi, tecnici, sanitari e, eventualmente, degli operatori specifici esistenti nel territorio comunale, a predisporre il progetto del piano comunale di protezione civile che sarà approvato, con provvedimento del Sindaco stesso.

Il Piano potrà essere variato ed aggiornato ogni qualvolta sia ritenuto necessario ed opportuno.

Art. 13

Personale comunale addetto alla protezione civile

Tutta la popolazione attiva del Comune sarà organizzata attraverso una educazione di massa a cooperare in situazioni di emergenza.

Presiede a detto compito il comitato comunale di protezione civile.

In particolare i compiti specifici del Piano comunale saranno affidati, per quanto possibile, ai dipendenti del Comune, per i quali sia previsto l'obbligo della reperibilità e quindi la copertura dei compiti loro assegnati 24 ore su 24.

Tra il personale logistico del Piano si prevede l'utilizzo del personale della polizia municipale, munito di mezzi di locomozione del Comune.

Nel settore dei servizi tecnici si prevede l'impiego di personale tecnico, ausiliario e salariato, del Comune.

L'assegnazione dei compiti va, possibilmente, effettuata sulla base del volontariato che consente fare assegnamento sulla predisposizione personale al servizio anziché sull'effetto dell'ordine di partecipazione.

È fatto obbligo, comunque, a tutti i dipendenti comunali, di ogni ordine e grado, qualora la calamità sia palesemente rilevata o, comunque, in caso di allarme, di convergere anche prima di specifico e particolare invito degli organi preposti, presso il normale proprio posto di lavoro o presso altro luogo di concentrazione che fosse tempestivamente comunicato.

Nel contempo, i Responsabili dei Settori e dei Servizi personalmente o telefonicamente o con qualsiasi altro mezzo possibile, prenderanno contatto col centro operativo protezione civile, per consultazioni e per ricevere gli ordini esecutivi che verranno loro impartiti.

Art. 14

Volontariato

Attualmente le norme esistenti sul volontariato sono:

- legge **8 dicembre 1970, n. 996** e regolamento **D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66**;
- legge **1 marzo 1975, n. 47** per la difesa dei boschi dagli incendi;
- D.L. **26 maggio 1984, n. 159** convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363 sull'utilizzazione del volontariato;
- D.L. **3 aprile 1985, n. 114** convertito in legge 30 maggio 1985, n. 211 per la formulazione degli elenchi dei volontari e associazioni addetti alla protezione civile;
- Decreto Ministeriale **25 giugno 1985**, adozione di un emblema rappresentativo da parte del Dipartimento della Protezione Civile e delle associazioni di volontariato;

- Decreto Ministeriale **12 febbraio 1987**, autorizzazione a fregiarsi dell’emblema rappresentativo della protezione civile da parte delle associazioni di volontariato;
- legge **11 agosto 1991 n. 266**, legge quadro sul volontariato;
- legge **24 febbraio 1992, n. 225** “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”;
- D.P.R. **21 settembre 1994 n. 613**, Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile;
- Ordinanza Ministero Protezione civile **6 ottobre 1984** (Gazz. Uff. 20 ottobre 1984);
- Decreto Ministero Protezione civile **25 giugno 1985** (Gazz. Uff. 18 luglio 1985);
- Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri **n. 01768 U.L. del 16/11/1994** che istituisce l’elenco delle associazioni di volontariato di protezione civile ai fini ricognitivi della sussistenza e della dislocazione sul territorio nazionale delle associazioni da impegnare nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso. Adempimenti finalizzati all’erogazione di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica;

Nuova Normativa Nazionale PUBBLICATO: 12 MAGGIO 2016

Il Servizio nazionale della protezione civile è stato istituito con la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”, modificata dalla Legge n. 100 del 12 luglio 2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, in cui vengono definiti le tipologie degli eventi, le fasi, gli enti coinvolti nelle attività, gli organi centrali di protezione civile (consigli, commissioni, comitati e strutture operative), e le competenze dei vari enti.

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze” determina i flussi informativi, l’organizzazione e i compiti di tutte le forze costituenti il sistema nazionale di protezione civile.

Circolare 30 settembre 2002, n.5114 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, “Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile”.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.194 “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”.

Il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, meglio conosciuto come “Decreto Bassanini”, trasferisce alcune competenze in materia di protezione civile dallo Stato centrale al territorio. Il Dipartimento mantiene funzioni di indirizzo e coordinamento, ma il coordinamento operativo in emergenza è riservato agli eventi di “tipo c”, per i quali viene dichiarato lo stato di emergenza sentito il Presidente della Regione interessata.

Normativa regionale

Legge Regionale di Protezione Civile 10 febbraio 1997, n. 4 “Legge Organica di Protezione Civile della Regione Calabria”.

Legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 “Norme per la promozione e la disciplina del volontariato”.

Regolamento Regionale del 29 aprile 2003, n. 5 – “Regolamento di attuazione dell’albo regionale del volontariato di Protezione Civile”.

È in facoltà del Comune costituire il Gruppo Comunale di protezione civile, regolamentando la sua costituzione ed il suo funzionamento.

Art. 15
Natura giuridica del volontariato

I volontari di protezione civile non possono, comunque, e non debbono sostituire le strutture previste dalla legislazione come organi istituzionali addetti all'opera di soccorso. Problemi sindacali e politici insorgerebbero col rischio di trasformare il volontariato di protezione civile in lavoratori a tempo pieno, facendo insorgere la presunzione di un rapporto che potrebbe comportare l'obbligo della assunzione da parte dell'ente ovvero una retribuzione per i loro quasi quotidiani interventi.

In proposito l'art. 5 dell'ordinanza del Ministero della protezione civile 6 ottobre 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 290/1984) recita:

“il rimborso delle spese sostenute e documentate dagli aderenti alle associazioni volontarie non comprende alcun compenso diretto od indiretto a favore dei volontari per il loro impiego”.

Art. 16
Previsioni del piano

Il Piano dovrà fra l'altro predeterminare oltre alla designazione della sede e alla designazione e all'allestimento del centro operativo del Comitato di Protezione Civile:

- un idoneo piazzale per l'atterraggio ed il decollo di eventuali elicotteri;
- idonei capannoni dislocati in luoghi sicuri, da utilizzare quali magazzini per il ricovero di materiali di soccorso in attivo e partenza;
- locali idonei quali scuole, palestre, alberghi, aree aperte, ecc. da destinare al ricovero di sinistrati, anziani, salme, ecc.;
- ampi parcheggi per il concentramento e la manovra per i mezzi di soccorso;
- località di facile accesso per il concentramento e lo smistamento di uomini e mezzi di soccorso;
- aree su cui erigere tende o collocare roulotte.

Art. 17
Stato di allarme

Lo stato di allarme sarà comunicato al funzionario di Protezione Civile reperibile, alla sede comunale di protezione civile o direttamente al Sindaco o altro amministratore in caso di chiusura degli uffici, dal centralino “113”, o dai Carabinieri, o dai Vigili del Fuoco, o dalla polizia municipale, ecc.

Chiunque altro, in ogni caso, rilevi, noti o supponga motivi di anormalità tali da fare sorgere anche il solo sospetto di calamità, ha il dovere di comunicare la cosa, con ogni mezzo a qualunque ufficio comunale, di polizia, autorità o persona in grado di recapitare l'allarme al Sindaco o chi per esso.

Chi riceva la comunicazione accerterà la provenienza della notizia e ne informerà immediatamente il Sindaco o chi per esso.

Il Sindaco preso atto della notizia, constatata la situazione di pericolo, ne darà immediata comunicazione al Prefetto e all'ente il responsabile del servizio logistico perché disponga uomini e mezzi per l'eventuale intervento.

Art. 18
Stato di emergenza

Il Sindaco, constatato l'evento calamitoso, dovrà darne immediata comunicazione, con urgentissima telefonata, al Prefetto e disporre la convocazione del Comitato Locale di Protezione Civile.

Art. 19
Allarme alla popolazione

Il Sindaco, ritenuto necessario, disporrà per l'allarme alla popolazione.

Se l'evento calamitoso investe tutto il territorio comunale, l'allarme sarà dato con il suono di sirene o campane, ripetuto per più volte ad intervalli l'uno dall'altro.

Nel caso, invece, che l'evento investa solo parte del territorio, l'allarme sarà dato con volantini di emergenza ovvero a voce con altoparlanti o megafoni.

Art. 20

Spesa per la protezione civile

Per l'espletamento delle funzioni attribuite ai Comuni per la protezione civile, il Comune si avvarrà:

- di contributi regionali;
- di stanziamenti di bilancio mediante riserva di una quota delle proprie risorse;
- di eventuali altri contributi.

Art. 21

Impegni di bilancio

Ogni anno, nel proprio bilancio, l'Amministrazione prevedrà, in apposito specifico capitolo, un adeguato stanziamento per i fini di cui al presente regolamento.

Art. 22

Diffusione e conservazione del regolamento

Il piano ed il regolamento per la protezione civile verranno:

- portati a conoscenza della popolazione con pubblico avviso e con la permanente e continua loro pubblicazione in apposito settore dell'albo comunale;
- inviati in copia agli organi ed uffici competenti ed interessati, siano valutati con la maggiore cura possibile e siano tenuti in posizione di sicura e pronta reperibilità in ogni momento.
- conservati nella raccolta dei Regolamenti comunali.

Art. 23

Monitoraggio del territorio comunale

Il fine dei sopralluoghi del territorio comunale, è di tenere sotto controllo, tramite delle perlustrazioni generali l'intero territorio comunale, sia sotto il profilo urbanistico sia sotto il profilo molto importante geomorfologico di prevenire dove è possibile il rischio idrogeologico, o altro, che possa indurre a pericoli a persone o cose. La cadenza dei sopralluoghi deve essere bimestrali/trimestrali, se necessita anche prima, per accertare lo stato di fatto, le caratteristiche territoriali se hanno mutato, soprattutto secondo i periodi dell'anno, in particolare quando vi sono le eccessive e abbondanti precipitazioni meteoritiche, nonché, anche dopo l'avvenuto prosciugamento del suolo, poiché si verificano cedimenti del suolo, smottamenti, frane, caduta di vecchi e nuovi muri, soprattutto di contenimento, di alberi, ecc... In base alle specifiche esigenze, sarà redatto un verbale, correlato dalle necessarie operazioni peritali consistenti in un rilievo ricognitivo fotografico e metrico dello stato dei luoghi, dove è possibile avvicinarsi, mantenendo le dovute distanze per motivi di sicurezza, o altro tipo di verifiche. In tempi brevissimi (se necessita tempestiva), verrà redatta una relazione descrittiva, correlata da rilievi metrici e fotografici dello stato dei luoghi, allo scopo di renderlo intelligibile e di possedere dati sufficienti per il migliore espletamento della relazione, da rendere al Comitato Comunale di Protezione Civile (C.C.P.C.), che sarà presieduto dal Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale di Governo o da un suo delegato, per stabilire le linee guide per poter intervenire, sia se si tratta del Demanio dello Stato, sia se si tratta del privato, diramando delle specifiche Ordinanze. Tutti i vari sopralluoghi, verranno riportati su un apposito registro per un eventuale censimento del territorio comunale.

Entrando nello specifico di Monitoraggio dei Rischi del territorio, va redatta una cartografia o mappatura di monitoraggio real-time dei fenomeni di dissesto attivi diretto alla diminuzione del rischio frana", che rientra tra

le attività di previsione disciplinate dall'art. 2 del D.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 - Codice della Protezione Civile, che serve per il monitoraggio geologico per conseguire a prevedere e prevenire le situazioni di pericolo presenti sul territorio. In riferimento alla strumentazione e alla Classificazione dei Rischi, nonché di poter effettuare dei controlli di Monitoraggio, si riporta qui di seguito il minimo indispensabile:

Strumentazione

- ***Estensimetro Rotativo.***

Sono generalmente utilizzati per il monitoraggio di fratture al suolo attraverso la misurazione degli spostamenti relativi tra due punti, mediante un filo in invar o kevlar tenuto in tensione.

- ***Fessurimetri.***

Il fessurimetro o misuratore di giunti permette di rilevare variazioni di posizione tra due punti con grado di precisione del centesimo di millimetro. Sono quindi adatti per essere impiegati in corrispondenza di giunti o fessure presenti in strutture ed edifici di importanza storica o ammassi rocciosi.

- ***Inclinometro.***

L'inclinometro monoassiale da parete consente di tenere sotto costante controllo strutture di qualsiasi natura interessate da rotazioni dell'ordine del millesimo di grado. L'applicazione tipica è il monitoraggio inclinometrico di parti di opere civili e industriali, di opere di contenimento e di edifici monumentali di interesse artistico, storico, ecc.....

Inoltre tutti i dati raccolti attraverso il monitoraggio del territorio, cosiddetto sistema **Si.Mo.R.** (Sistema per il Monitoraggio dei Rischi), consiste di una piattaforma hardware e software con la quale vengono registrate le misurazioni effettuate da una rete di sensori che sono in grado di effettuare misurazioni in tempo reale degli spostamenti superficiali mediante una strumentazione estremamente sensibile, capace di rilevare variazioni non percepibili dall'occhio umano. Tale condizione consente non solo di anticipare la percezione del pericolo ma anche di fornire dati utili al fine di valutare le condizioni di sicurezza.

Art. 24 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno seguente alla data di esecutività della Delibera di approvazione.

Art. 25 Integrazione al presente regolamento

Consiste, nell'integrare se necessita degli articoli per il miglioramento esplicativo del presente regolamento comunale,